

**ZONA COSTA ETRUSCA – Regione Toscana**  
**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI**  
*Approvato il 13 Ottobre 1996*

**1. Composizione dell'Assemblea.**

La composizione dell'Assemblea di Zona, il diritto di voto e l'elettorato attivo dei Capi sono a norma dello Statuto nazionale AGESCI. Fanno fede gli organigramma relativi all'anno scout in corso, per eventuali casi dubbi (capi di recente nomina, ecc.) decide il Comitato di Zona su attestazione dei Capogruppo.

**2. Quorum.**

L'Assemblea effettua i suoi lavori indipendentemente dal numero dei presenti, è **però valida nei momenti deliberanti solo se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.**

E' compito della presidenza verificare il numero, sospendere momentaneamente i lavori, richiamare gli assenti dall'aula, dichiarare chiusa l'Assemblea per palese impossibilità a continuare proficuamente i lavori.

**3. Orari.**

I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre dai 30 minuti successivi all'ora di convocazione sino all'ora stabilita per la chiusura nell'avviso di convocazione.

E' concessa una proroga di 15 minuti per la mozione che sia in discussione prima dell'orario di chiusura.

**4. Insediamento dell'Assemblea.**

L'assemblea è presieduta da persona eletta dall'Assemblea stessa su proposta dei Comitato di zona. All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge, su proposta del presidente, un segretario, due scrutatori, un comitato mozioni.

Il comitato mozioni è composto da un presidente e un membro.

Esso ha il compito di raccogliere o redigere le mozioni da votare in Assemblea.

Gli scrutatori hanno il compito di attendere a tutte le operazioni di voto e scrutinio, palesi e segrete, registrando su di un verbale tutti i risultati.

**5. Mozioni.**

Coloro che intendono presentare mozioni, devono depositarne il testo scritto presso il comitato mozioni entro l'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Il comitato, d'intesa con i presentatori, vi apporta ove necessario modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, con facoltà di unificare mozioni analoghe.

La Presidenza può mettere al voto una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti all'Assemblea.

Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, partendo dall'emendamento che, a giudizio della Presidenza, appare più radicale.

Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la Presidenza mette ai voti la mozione nel testo originale.

## **6.Diritto di parola.**

Possono prendere la parola in Assemblea tutti i convocati, aventi o no diritto al voto, purché ordinatamente provvedano a farsi iscrivere a parlare, nella forma che sarà indicata dalla Presidenza. Al fine di snellire i lavori nessun intervento può durare più di 5 minuti.

Chi ha già parlato ha la facoltà di risciversi a parlare per interventi successivi.

Su richiesta del presidente nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto per chiedere chiarimenti o per presentare una mozione d'ordine), salvo il proponente, al termine del dibattito, per la replica.

## **7.Votazioni.**

Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.

Le mozioni sono approvate a maggioranza relativa nel conto dei voti gli astenuti non vanno ad sommarsi a nessuna preferenza, ma servono solo per verificare che il numero complessivo dei votanti superi il quorum.

## **8.Elezioni.**

Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese con votazione a scrutinio segreto.

Le candidature relative ad incarichi di zona dovranno essere presentate al Comitato di Zona entro il termine massimo di mezz'ora prima della votazione stessa.

Saranno considerati nulli i voti attribuiti a nominativi la cui candidatura non è stata presentata per quell'incarico e nei modi previsti in questo articolo.

Gli elettori esprimono una preferenza per ciascun incarico da ricoprire

(se ad esempio c'è da eleggere 4 membri del comitato, si possono esprimere 4 preferenze).

Per le elezioni dei Responsabili di Zona e dei Membri del Comitato, i candidati, per essere eletti, dovranno aver ottenuto in prima votazione almeno il 50% + 1 dei voti espressi (schede bianche incluse).

Nel caso in cui si presenti un solo candidato per ciascun ruolo (ad esempio 2 candidati per 2 posti come membro del comitato), se questi non ottiene almeno il 50% + 1 dei voti non sarà eletto e il ruolo resterà vacante.

Nel caso di più candidati si procede ad un'eventuale seconda votazione a cui parteciperà un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili più uno, scelti tra coloro che in prima votazione hanno ricevuto più voti. In seconda votazione sarà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

## **9.Composizione del Comitato.**

Il numero dei membri del comitato, oltre ai Responsabili e all'Assistente Ecclesiastico è stabilito nel numero di 5, salvo che l'Assemblea, su richiesta dei Responsabili o dell'Assemblea stessa non deliberi di diminuire tale numero.

## **10.Validità.**

Il presente regolamento entra in vigore dall'Assemblea successiva a quella nella quale è stato approvato o modificato.

Eventuali proposte di modifica a questo regolamento dovranno essere incluse nell'ordine del giorno dell'assemblea e pertanto dovranno pervenire al Comitato di Zona entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea stessa.